Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 22 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Con R. decreto 16 gennaio 1939-XVII è stata revocata l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine coloniale della Stella d'Italia conferita con R. decreto 3 dicembre 1931-X, all'ex maggiore di cavalleria in s.p.e. Lodovico Carrara Verdi.

(874)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1938-XVII, n. 2187.
Trattenimento presso i reparti d'impiego degli allievi ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica al termine della ferma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 103 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n 744;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli allievi ufficiali e sottufficiali — reclutati in base alla notificazione di concorso del 5 novembre 1936 — che ultimeranno la ferma ordinaria di leva prima di aver conseguito

il brevetto di pilota militare o prima di aver compiuto presso i reparti d'impiego un adeguato periodo di addestramento, continueranno a prestare servizio quali trattenuti, per completamento d'istruzione, per il tempo necessario a conseguire il brevetto di pilota militare e per compiere successivamente tre mesi di servizio presso i reparti d'impiego.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. **2188.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma delle Grazie, S. Vincenzo e Rosario, in Capranica (Viterbo).

N. 2188. R. decreto 22 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma delle Grazie, S. Vincenzo e Rosario, con sede in Capranica (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. **2189.**

Dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 2189. R. decreto 22 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di tre Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 dicembre 1938-XVII, n. **2190.**

Proroga della validità del R. decreto 1° ottobre 1936, n. 1860, relativo all'istituzione di un posto di vice consigliere dell'emigrazione in Washington.

N. 2190. R. decreto 12 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, la validità del Nostro decreto 1° ottobre 1936, n. 1860, relativo all'istituzione di un posto di vice consigliere dell'emigrazione in Washington dal 1° ottobre 1936 al 31 dicembre 1938, viene prorogata fino al 31 dicembre 1939.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1939-XVII

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. **2191.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Venini », con sede in Introbio (Como).

N. 2191. R. decreto 5 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia Asilo infantile « Venini », con sede in Introbio (Como), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1938-XVII, n. **2192.**

Soppressione delle Fabbricerie di tre chiese in provincia di Verona.

N. 2192. R. decreto 27 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie delle chiese di S. Stefano Protomartire, in Brognoligo di Monteforte d'Alpone, di S. Gregorio in S. Gregorio di Veronella e di S. Lucia in Lobbia di Locara in Sambonifacio, tutte in provincia di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1939-XVII

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 228.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 589, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti di cui all'art. 7, paragrafo 5, comma a), b) e c) dell'Accordo stipulato in Roma tra i due Stati il 6 novembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti ad essi relativi, approvato con R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 589, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937-XVI, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti di cui all'art. 7, paragrafo 5, comma *a*), *b*) e *c*) dell'Accordo stipulato in Roma, fra i due Stati il 6 novembre 1936, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti ad essi relativi, approvato con R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 229.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1597, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bogotà, fra l'Italia e la Colombia, il 28 aprile-8 luglio 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1597, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Bogotà, fra l'Italia e la Colombia, il 28 aprile-8 luglio 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 230.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 566, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Grecia, il 6 dicembre 1937, concernente extra-contingenti ellenici da importare in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 566, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Grecia, il 6 dicembre 1937, concernente extra-contingenti ellenici da importare in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 231.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 232.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 536, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 536, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 233.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 604, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937, per fissare i contingenti d'importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 604, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937, per fissare i contingenti d'importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 234.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 573, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 573, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 235.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 520, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 30 ottobre 1937, inteso a prorogare fino al 15 dicembre 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 520, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 30 ottobre 1937, inteso a prorogare fino al 15 dicembre 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 236.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 588, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937, per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti previsti alla lista I annessa all'Accordo commerciale italo-turco del 29 dicembre 1936, e per l'attribuzione del contingente totale in essa fissato all'intera posizione della tariffa n. 102.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 588, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937, per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti previsti alla lista I annessa all'Accordo commerciale italo-turco del 29 dicembre 1936, e per l'attribuzione del contingente totale in essa fissato all'intera posizione della tariffa n. 102.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 237.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 530, che ha dato esecuzione all'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, il 17 dicembre 1937, fra l'Italia e la Danimarca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 530, che ha dato esecuzione all'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, il 17 dicembre 1937, fra l'Italia e la Danimarca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 238.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 663, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 15 gennaio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 663, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 15 gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 239.

Autorizzazione di spesa per il primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura della città di La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che è necessario ed urgente provvedere alla costruzione della fognatura della città di La Spezia e che particolari esigenze rendono indispensabile il contributo straordinario dello Stato per il primo lotto dei lavori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire tre milioni quale contributo dello Stato in ragione del 50 per cento della spesa del primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura della città di La Spezia da somministrarsi secondo le norme del decreto Interministeriale 30 giugno 1925 salva l'applicazione dell'articolo 18 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della somma di lire tre milioni nel corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 75. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 febbraio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra (Agrigento).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, avente sede nel comune di Camastra (Agrigento), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predeto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, avente sede nel comune di Camastra (Agrigento), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(887)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 febbraio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, con sede nel comune di Trento.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, con sede nel comune di Trento, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, con sede nel comune di Trento, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

(889) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 febbraio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi (Palermo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, con sede nel comune di Prizzi (Palermo), e di sottoporre la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, avente sede nel comune di Prizzi (Palermo), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

(891) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a vendere un immobile sito in Genova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la deliberazione 1° agosto 1938 con la quale l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione a vendere all'asta per il prezzo base di L. 345.000, l'immobile sito in Genova, via Giustiniani, 19, legato per testamento del comm. ing. Alfonso Zanetti, la cui accettazione fu autorizzata con decreto Ministeriale 12 mag-

gio 1936 al fine di devolverne il corrispettivo prezzo nella costruzione di una Casa della madre e del bambino, in Genova;

Ritenuta l'opportunità e l'utilità dell'alienazione;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata a vendere l'immobile sopradescritto, per lo scopo e con le modalità indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei commercianti ad acquistare in Ravenna un fabbricato

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 1° febbraio 1939 è stata autorizzata la Confederazione fascista dei commercianti ad acquistare in Ravenna un fabbricato, da adibire a sede di quell'Unione provinciale.

(871)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Media dei cambi e dei titoli

del 16 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	431,50
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,92
Cecoslovacchia (Corona)	65,18
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,6265
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,20
Polonia (Zloty)	359,10
Portogallo (Scudo)	0,8084
Svezia (Corona)	4,5885
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,725
Id. Id. 5 % (1936)	92,825
Rendita 5 % (1935)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,05
Id. Id. 5 % Id. 1941	102,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. Id. 5 % Id. 1944	98,125

N. 40

Media dei cambi e dei titoli

del 17 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,02
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	431,50
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,13
Danimarca (Corona)	3,974
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,4725
Olanda (Fiorino)	10,195
Polonia (Zloty)	357,90
Portogallo (Scudo)	0,8079
Svezia (Corona)	4,5845
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,75
Id. Id. 5 % (1936)	92,80
Rendita 5 % (1935)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,05
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,975
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1938-XVII, riguardante la cessazione della vigilanza governativa sull'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1939-XVII — all'art. 1 in luogo di: « Col 31 dicembre 1939-XVII » deve leggersi « Col 31 dicembre 1938-XVII ».

(875)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito Pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	258737	Spera Ignazio fu Andrea, dom. in Alimimesa (Palermo), ipotecata a favore dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per cauzione dovuta dal titolare . . . . L.	15 —
Red. 3,50 %	178485 Solo per la proprietà	Livoli Aida fu Augusto, moglie di Tedeschi Silvio, dom. in Reggio Emilia, con usufrutto a favore di Livoli Gina fu Augusto. . . . . . . »	350 —
Cons. 3,50 %	613344	Ospedale « Belli » erigendo in Macerata Feltria (Pesaro) . . . . . »	1.246 —
Cons. 5 %	387855	Comune di Colorina (Sondrio) . . . . »	10 —
Id.	387856	Comune di Colorina (Sondrio) . . . . »	10 —
Cons. 4,50 %	14428	Opere pie sotto il titolo Ospedale e Carmine in Gildone (Campobasso), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . . . »	15 —
Red. 3,50 %	391269 Solo per la proprietà	Salesi Giuseppe di Giovanni, dom. ad Anzio (Roma), con usufrutto a Pacchiarotti Caterina fu Francesco ved. Grandori Luigi . . . . . »	105 —
Cons. 3,50 %	643411 Solo per la proprietà	De Mattei Gemma fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Macchi Luigia fu Carlo ved. De Mattei, dom. a Milano, con usufrutto a Macchi Luigia fu Carlo ved. De Mattei Guido, dom. a Milano . . »	10,50
Cons. 5 %	62546	Modena Luigi fu Giuseppe, dom. in Verezzo di S. Remo (Porto Maurizio), ipotecata a favore dell'Amministrazione delle poste . . . . »	10 —
Cons. 3,50 %	844798	Baldasseroni Carlo fu Luigi, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio a favore di Roti Bianca . . . . »	31,50
Cons. 3,50 %	195514 Solo per la proprietà	Congregazione dei Cento Reverendi Sacerdoti ed altrettanti Signori Benefattori, sotto il titolo di Santa Maria dell'Umiltà in Napoli per la Confidenza Mattei, vincolata per l'adempimento dell'onere annesso dal legato disposto dal reverendo Federico Mattei e con usufrutto vitalizio al sacerdote Amato Gaetano di Luigi . . . . »	157,50
Red. 3,50 %	122751	Vendittis Elisabetta fu Erasmo, moglie di Antonio Proto, dom. a Napoli, vincolata per dote della titolare . . . . »	280 —
Id.	112916	Mancino Leonarda di Giuseppe, moglie di Mancuso Rocco, minore emancipata sotto la curatela di Mancuso Giuseppe fu Rocco, dom. a Montemurro (Cosenza), dotale della titolare . . . . »	203 —
Ex Cons. 5 %	20376	Mercaldo Raffaele fu Angelo, dom. in New-York . . . . »	400 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 22 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4727)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelluccio dei Sauri (Foggia) e Sannicandro Garganico (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Montecalvo Lorenzo fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio dei Sauri (Foggia);

Mascolo Alfonso fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Sannicandro Garganico (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(866)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Piedimonte S. Germano (Frosinone) e Otricoli (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Piedimonte S. Germano (Frosinone) e di Otricoli (Terni);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(867)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, con sede nel comune di Camastra (Agrigento), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Calogero Soldano di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, avente sede nel comune di Camastra (Agrigento), ed i sigg. Giuseppe Arnone fu Biagio, Nicolò Terranova di Giuseppe e Traspadano Tesè di Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(888)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, con sede nel comune di Trento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, con sede nel comune di Trento;

Dispone:

Il rag. Alessandro Giachini fu Pio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, avente sede nel comune di Trento, ed i sigg. Giuseppe Merz di Cristoforo, Pompeo Pedrolli fu Nicolò e Paolo Pedrolli fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con il R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(890)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, con sede nel comune di Prizzi (Palermo), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. rag. Francesco Paolo Scorsone di Serafino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, con sede nel comune di Prizzi (Palermo), ed i signori Pasquale Milazzo fu Vito, Salvatore Comparetto fu Vito e Giuseppe Dieli fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(892)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di sotto capo tecnico nella R. Calcografia di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto l'art. 2 del decreto 16 giugno 1932-X di S. E. il Capo del Governo;
Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/11 - 1/1.3.1 del 15 dicembre 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di sotto capo tecnico (gruppo *C*, grado 12°) nella R. Calcografia in Roma.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art 2.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di sotto capo tecnico in prova e conseguirà la nomina a stabile se riconosciuto idoneo dal Consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguirà subito la nomina a stabile, con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 425 diminuito del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto secondo le vigenti disposizioni.

Colui che provenga da altra Amministrazione statale conserva il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle Antichità e Belle arti - Div III) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2) estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di 40 anni è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana o di godimento dei diritti politici legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) dichiarazione, sotto la responsabilità del concorrente, di non appartenere alla razza ebraica;

9) titoli tecnici e scolastici;

10) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con

certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito, dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 10 e 11, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle Antichità e Belle arti, Div. III) dopo il termine fissato dal precedente art. 3 o che non siano corredate di tutti i documenti richiesti e redatte nella forma prescritta non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato od ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle Antichità e Belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

L'esame consterà delle seguenti prove:

Prova orale:

Le varie specie d'incisione - Bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, vernice molle, maniera nera - Come si riconoscono - Esigenze particolari di ciascuna di esse per la stampa.

La carta - Requisiti richiesti per la carta da calcografia - Carte a tutta o a mezza colla - Carte speciali: Giappone, Cina - Loro caratteristiche, possibilità e rendimento - Criteri di scelta e norme d'impiego - Bagnatura e preparazione per la stampa.

L'inchiostro - Materie prime, macinazione, conservazione - Come regolarne la consistenza e il tono in rapporto alle esigenze di ciascun rame - Inchiostri colorati e loro impiego.

Le flanelle e i feltri - Funzione - Requisiti - Criteri d'impiego - Lavatura - Conservazione.

I veli - Varie specie - Effetti propri a ciascuna - Diversi modi di velare e risultati che se ne ottengono.

Il torchio - Sue parti, suo funzionamento - Lubrificazione - Mantenimento - Come si regola e come si verifica la pressione.

La stampa calcografica - Pulizia e preparazione del rame - Rimozione dell'ossido superficiale - Vuotatura dei segni - Acciaiatura: come si applica, come si rimuove - Riscaldamento: sue necessità, suoi effetti, suoi limiti - Tamponi, modo di farli - Impiego del tampone, della mano e dei veli - Come si può rinforzare o alleggerire una incisione nella stampa - Pulizia dei bordi - Centratura e taccheggio del rame - Passaggio sotto i cilindri - Insuccessi più frequenti e loro cause - Asciugatura e stiratura delle prove - Ritocchi legittimi.

Preservazione dei rami. Smacchiatura delle stampe.

Prova pratica:

Il candidato dovrà procedere alla stampa di un rame, illustrandone e commentandone le varie fasi, e ricavandone gli effetti che gli verranno indicati dalla Commissione.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La graduatoria del vincitore del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle Antichità e Belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

L'accettazione o la rinuncia della nomina da parte del candidato vincitore del concorso deve risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(903)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli ad un posto di operatore nella R. Calcografia di Roma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 21 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto l'art. 2 del decreto 16 giugno 1932-X di S. E. il Capo del Governo;
Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/11-1/1.3.1 del 15 dicembre 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di operatore nella R. Calcografia in Roma.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di operatore in prova e conseguirà la nomina a stabile se riconosciuto idoneo dal Consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguirà subito la nomina a stabile con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 300, diminuito del 12% a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto secondo le vigenti disposizioni.

Colui che provenga da altre Amministrazioni statali conserva il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle Antichità e Belle arti - Divisione III), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2) estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni;

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XII al 5 maggio 1936-XIV, nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il limite di anni 40 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipare al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia sata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

6) certificato generale negativo del Casellario giudiziale;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle Colonie dell'A.O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o la abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

9) dichiarazione, sotto la responsabilità del concorrente, di non appartenere alla razza ebraica;

10) titoli tecnici e scolastici;

11) certificato d'iscrizione al Partito nazionale fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito nazionale fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese, mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito nazionale fascista oppure dal Segretario amministrativo del partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

12) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 11 dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima che la Commissione giudicatrice inizi i propri lavori.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle Antichità e Belle arti - Divisione III) dopo il termine fissato dal precedente art. 3 del presente decreto, e non corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle Antichità e Belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie prefenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle Antichità e Belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria del vincitore del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione o la rinuncia della nomina da parte del candidato vincitore del concorso debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(904)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 20 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre successivo, n. 270, con cui è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui sopra, avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28 febbraio e 1° marzo 1939-XVII.

Il Prefetto, capo del personale amministrativo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(917)

Diario delle prove scritte del concorso a 24 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre successivo, n. 270, con cui è stato indetto un concorso per esami a 24 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma nei giorni 2, 3 e 4 marzo 1939-XVII.

Il Prefetto, capo del personale amministrativo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(918)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 71, 77 ed 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami bandito da S. E. il Prefetto di Catania in data 27 aprile 1938 per il conferimento di un posto di coadiutore medico presso il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania è costituita come appresso:

Presidente: Pironti dott. Alfonso, vice prefetto;

Membri: Nicoletti prof. Ferdinando, direttore dell'Istituto di medicina legale della Regia università di Catania; Mazzeo professor Mario, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Palermo; Zanelli prof. Pietro, coadiutore medico di 2ª classe presso l'Istituto di sanità pubblica; Scuderi dott. Giovanni, direttore del reparto medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Reggio Calabria;

Segretario: Ricceri dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(919)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria dei vincitori del concorso a 50 posti di agente subalterno ausiliario con mansioni di guardafili

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 28 gennaio 1938-XVI, col quale venne bandito un concorso a 50 posti di agente subalterno ausiliario con mansioni di guardafili;

Visto il decreto Ministeriale del 16 maggio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio detto, registro n. 10, foglio n. 129, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice dei concorsi anzidetti;

Vista l'unita graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria dei candidati riusciti vincitori del concorso a 50 posti di agente subalterno ausiliario con mansioni di guardafili, bandito con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1938-XVI, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DEGLI OPERAI GUARDAFILI

vincitori del concorso per titoli a 50 posti di agente subalterno ausiliario bandito con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1938-XVI.

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Paternità	Voto
1	Saporito Michele, coniugato	Pasquale	182
2	Giaquinto Nicola, coniugato combattente	Pietro	181
3	Corba Vincenzo, coniugato	Settimio	178
4	Adorno Salvatore Giovanni, coniugato, fascista, combattente	Michele	176
5	Riva Carlo, coniugato	Igino	174
6	Cola Luigi, coniugato, combattente	Emidio	173
7	Ligori Giacomo, coniugato	Vincenzo	172
8	Delfini Pietro, coniugato	Ercole	172
9	Migliaccio Aniello, coniugato	Nicola	172
10	Rossetti Carmelo, coniugato	Michele	171
11	Pasqualitti Angelo, coniugato	Gio: Batta:	171
12	Pernice Vincenzo, coniugato	Salvatore	171
13	Colella Celso, coniugato	Felice	170
14	Giannetto Giovanni, coniugato	Domenico	170
15	Congiu Antonio, coniugato	Sebastiano	167
16	Brusca Antonio, coniugato	Francesco	167
17	Premuni Giuseppe, coniugato	Carlo	167
18	Divona Michele, coniugato	Vitandrea	166
19	Stefanetti Giulio, coniugato	Alessio	166
20	La Gamma Antonio, coniugato	Francesco	166
21	Di Nuzzo Gennaro, coniugato	Antonio	165
22	Berardi Palmo, coniugato	Giovanni	164
23	Patrese Romano, coniugato	Silvio	164
24	Clerico Giuseppe, coniugato	Giovanni	164
25	Sciommeri Teofilo, coniugato	Reginaldo	164
26	De Nardis Gio: Batta:, coniugato	Antonio	163
27	De Nardis Antonio, coniugato	Pietro	163
28	Trincheri Agostino, coniugato	Giovanni	162
29	Palano Antonino, combattente	Francesco	143
30	Bianchini Carlo, combattente	Giuseppe	135
31	Infantino Rosario, combattente	Biagio	134
32	Acquaviva Savino, coniugato, fascista, combattente	Michele	129
33	Lacchè Girolamo, coniugato, combattente	Luigi	129
34	Dell'Erba Vincenzo, combattente	Giovanni	124
35	Nocciolino Giulio, coniugato, combattente	Vincenzo	122
36	Marcoli Narciso, combattente	Saverio	121
37	Saccomanni Pasquale, combattente	Nicola	120
38	Olivetti Domenico, coniugato, combattente	Giuseppe	118
39	Franciosi Giovanni, coniugato, combattente	Luigi	117
40	Labano Vincenzo, combattente	Giuseppe	114
41	Silvi Giovanni, coniugato, combattente	Francesco	113
42	Farina Mario, combattente	Nicola	112
43	Favaretto Giovanni, combattente	Antonio	110
44	Reposi Enrico, combattente	Giuseppe	108
45	Antonucci Pierino, combattente	Bonifacio	105
46	Baroni Quinto, combattente	Giocondo	104
47	Fumo Benedetto, coniugato, combattente	Mario	102
48	Obrist Roberto, combattente	Roberto	102
49	Balsamo Rosario, combattente	Pietro	101
50	D'Agostino Giuseppe, coniugato, combattente	Generoso	97

Roma, addì 12 ottobre 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI

(916)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a 60 posti di tenente in S.P.E. nel Corpo sanitario aeronautico

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1938-XVI, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso di cui sopra è prorogato a tutto il 7 gennaio 1939-XVII.

Anche gli ufficiali che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana dovranno far pervenire al Ministero dell'aeronautica, entro la data stessa, le domande corredate di tutti i documenti prescritti.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 luglio 1938, sopra citato, è modificato nel senso che il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di far svolgere gli esami, anzichè unicamente in Roma, in varie sedi, presso le quali — per lo svolgimento della prova scritta — funzioneranno apposite Commissioni di sorveglianza nominate dal Ministero.

Ai presidenti delle singole Commissioni di sorveglianza verrà trasmesso il tema di esame, in busta chiusa e sigillata, che sarà prescelto dal Ministro per l'aeronautica.

La Commissione esaminatrice, al cui presidente saranno trasmessi in plico sigillato tutti i lavori scritti, procederà alla revisione dei lavori stessi, nonchè allo volgimento delle prove orali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: VALLE

(902)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 15 posti di vice segretario amministrativo in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il risultato degli esami scritti ed orali per il concorso a 15 posti di vice segretario amministrativo in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici bandito con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XV (autorizzato dall'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 9 settembre 1937-XV, n. 1908/12-1/1-3-1);

Ritenuto regolare il procedimento degli esami;

Visti l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1912, n. 2960, il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1542, il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso suddetto:

1° Del Sera Mario, punti 96,50, pari a 9,65/10;
2° Ciarrocca Aldo, punti 92,75, pari 9,275/10;
3° Silipo Eugenio, punti 90, pari a 9/10, precede perchè ha già prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato; R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, penultimo comma;
4° Vesco Rosario, punti 90, pari a 9/10;
5° Coppotelli Flaminio, punti 88,50, pari a 8,85/10;
6° Cesaroni Oscar, punti 88, pari a 8,80/10;
7° Triggiani Francesco, punti 86,50, pari a 8,65/10;

8° Smedile Antonio, punti 86,25, pari a 8,625/10, precede perchè da oltre un anno in lodevole servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici; R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, punto 9;
9° Piscitelli Vincenzo, punti 86,25, pari a 8,625/10;
10° Ghezzi Morgalanti Pietro, punti 85/25, pari a 8,525/10;
11° Ferrantelli Vincenzo, punti 85, pari a 8,50/10;
12° Ciacci Roberto, punti 84,75, pari a 8,475/10;
13° Camanni Francesco, punti 84,50, pari a 8,45/10, precede perchè da oltre un anno in lodevole servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici; R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, al punto 9, art. 1;
14° Varanese Alberto, punti 84,50, pari a 8,45/10;
15° Navarra Riccardo, punti 84,25, pari a 8,425/10;
16° Cerrito Mario, punti 82,25, pari a 8,225/10, precede perchè da oltre un anno in lodevole servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici; R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, al punto 9, art. 1;
17° D'Alessandro Corrado, punti 82,25, pari a 8,225/10;
18° Blasucci Guido, punti 82, pari a 8,20/10;
19° Manfredonia Antonio, punti 81,75, pari a 8,175/10;
20° Caputo Achille, punti 81,50, pari a 8,15/10;
21° Cerbo Ernesto, punti 80,75, pari a 8,075/10;
22° Raponi Goffredo, punti 80,50, pari a 8,05/10; precede perchè da oltre un anno in lodevole servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici; R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, al punto 9, art. 1;
23° Miniero Vittorio, punti 80,50, pari a 8,05/10, nato il 9 aprile 1914, precede per età. Ultimo comma dell'art. 1 R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
24° Amari Domenico, punti 80,50, pari a 8,05/10 nato l'11 febbraio 1915;
25° Lo Cascio Vittorio, punti 80,25, pari a 8,025/10, ufficiale di complemento, nato il 12 gennaio 1911; precede per età. Punto 10° e comma ultimo del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
26° Bottelli Torquato, punti 80,25, pari a 8,025/10, ufficiale di complemento, nato il 31 dicembre 1911;
27° Capano Francesco, punti 80,25, pari a 8.025/10;
28° Giacobini Mario, punti 79, pari a 7,90/10;
29° Miceli Domenico, punti 77, pari a 7,70/10;
30° Manzini Federico, punti 73,75, pari a 7,375/10;
31° Golona Salvatore, punti 66, pari a 6,60/10.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1° Del Sera Mario.
2° Ciarrocca Aldo.
3° Silipo Eugenio.
4° Vesco Rosario.
5° Coppotelli Flaminio.
6° Cesaroni Oscar.
7° Triggiani Francesco.
8° Smedile Antonio.
9° Piscitelli Vincenzo.
10° Ghezzi Morgalanti Pietro.
11° Ferrantelli Vincenzo.
12° Ciacci Roberto.
13° Camanni Francesco.
14° Varanese Alberto.
15° Navarra Riccardo.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1° Cerrito Mario.
2° D'Alessandro Corrado.
3° Blasucci Guido.
4° Manfredonia Antonio.
5° Caputo Achille.
6° Cerbo Ernesto.
7° Raponi Goffredo.
8° Miniero Vittorio.
9° Amari Domenico.
10° Lo Cascio Vittorio.
11° Bottelli Torquato.
12° Capano Francesco.
13° Giacobini Mario.
14° Miceli Domenico.
15° Manzini Federico.
16° Colona Salvatore.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(915)

REGIA PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1939, n. 43556, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario di Verona;

Visto che in detta graduatoria è stato classificato al primo posto il candidato sig. dott. Poggi Igino di Libero;

Visto che il decreto prefettizio sopracitato è stato pubblicato, per otto giorni consecutivi agli albi di questa Regia prefettura e del comune di Verona e sul Foglio degli annunzi legali della Provincia, ed è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Atteso che, come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice, il dott. Poggi, alla data del bando di concorso, prestava servizio nel Consorzio di Vigevano ed Uniti, in qualità di ufficiale sanitario, con nomina definitiva;

Visti gli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Poggi Igino di Libero è nominato ufficiale sanitario del comune di Verona, in via di esperimento, per un anno, dalla data di effettiva assunzione in servizio, trascorso il quale, il Prefetto, sentito il podestà ed il Consiglio provinciale di sanità, provvederà, entro il termine di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Gli obblighi, i diritti e gli emolumenti inerenti al posto predetto sono quelli stabiliti dall'apposito regolamento comunale e dal testo unico delle leggi sanitarie.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio a pena di decadenza, entro il termine di giorni 10 dalla data di notifica del presente decreto e dovrà prestare, nelle forme stabilite dall'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questa Regia prefettura e del comune di Verona.

Verona, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: M. VACCARI

(883)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.